

OPPORTUNITÀ E VINCOLI PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

L'ANNULLAMENTO DELLA DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E L'OBBLIGO DI UTILIZZARE PERSONALE INTERNO DELUDONO LE ASPETTATIVE DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE. TRA GLI ASPETTI POSITIVI DELLE NUOVE NORME L'ABOLIZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA. ATTESI ALCUNI CORRETTIVI NELLE PROSSIME LINEE GUIDA ANAC.

Il nuovo Codice dei contratti, che recepisce le direttive comunitarie 23, 24, 25 del 2014, è oramai in vigore. Il percorso era stato già tracciato dalla legge 11/2016, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo a varare il provvedimento con un decreto legislativo. La legge delega era stata accolta dai professionisti con entusiasmo in quanto aveva recepito in pieno i principi individuati da un documento unitario della Rete delle professioni tecniche (Rpt). Ciò aveva illuso gli operatori del settore, che attendevano un codice innovativo, che rimettesse e rilanciasse il progetto al centro del processo di esecuzione delle opere pubbliche, che riaprisse il mercato dei lavori pubblici e che garantisse regole certe e chiare per ridurre la discrezionalità delle stazioni appaltanti, garantendo nel contempo maggiori margini di trasparenza negli affidamenti.

Come sappiamo l'Europa ha imposto agli Stati membri il recepimento entro il 18 aprile 2016 delle suddette direttive in materia di appalti e, per gli effetti del lungo percorso parlamentare per l'approvazione della legge delega, al Governo è rimasto poco tempo per varare il nuovo Codice. È probabilmente questo il motivo principale che ha impedito al Consiglio dei ministri di varare un Codice che, in linea con la legge delega, garantisse una risposta positiva alle aspettative degli operatori del settore. Anche se è doveroso ricordare che, in occasione dell'audizione dello scorso 17 febbraio, la Rete delle professioni tecniche aveva consegnato al Consiglio dei ministri un documento con i suggerimenti per superare le criticità rilevate nell'ambito dei servizi di architettura e ingegneria.

Uno dei maggiori elementi di delusione riguarda l'annullamento, rispetto al vecchio codice, della *disciplina speciale relativa ai servizi di architettura e ingegneria*, che vengono trattati come i *servizi generici*, dimenticando che, per



restituire centralità al progetto, non si possono disciplinare servizi delicati come quelli della progettazione in modo analogo o, seppure simile, a un servizio di ristorazione. Né si può pretendere di abbattere il fenomeno delle varianti in corso d'opera e delle opere incompiute, se non si riserva particolare attenzione alla progettazione, sin dalle procedure di affidamento.

Da questo punto di vista, il nuovo Codice compie un passo indietro rispetto al vecchio codice, il quale prevedeva una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria, a cui riservava un titolo specifico.

Un secondo elemento di delusione riguarda i concorsi a cui, in prima battuta, sembrerebbe che il nuovo Codice dedichi particolare attenzione, riservando loro un capo specifico. In realtà, mentre il vecchio testo sanciva l'opportunità che le stazioni appaltanti ricorressero allo strumento del *concorso* quando l'affidamento riguardasse la realizzazione di opere di particolare interesse architettonico, il nuovo testo,

con l'art. 23 comma 2, prevede che, in tali casi, si debba ricorrere a *personale interno alle amministrazioni* oppure al *concorso*, individuando dunque nella procedura concorsuale soltanto una delle due opzioni a disposizione delle stazioni appaltanti. Così come rimane una scelta facoltativa l'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore della procedura concorsuale. L'unico punto positivo sui concorsi è l'accoglimento della nostra proposta sulla possibilità che il vincitore del concorso, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per accedere alla progettazione esecutiva, possa costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti. Ciò, di fatto, restituirà potere contrattuale ai giovani e ai professionisti che, sebbene non siano in possesso di grandi strutture professionali (con notevoli fatturati e un numero notevole di dipendenti), sono in grado di garantire progetti di qualità. Certamente apprezzabile è l'abbandono quasi integrale degli affidamenti con il criterio del prezzo più basso. È ovvio però che questo fattore positivo è stato

fortemente compromesso a causa del mancato accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che, rilanciando i nostri suggerimenti, avevano evidenziato la necessità di ripristinare, rispetto alla prima stesura del decreto, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il Dm 143/2013, quale strumento per calcolare l'importo a base di gara. È infatti inutile abolire il prezzo più basso se poi le stazioni appaltanti sono libere di sottostimare i corrispettivi da porre a base di gara, continuando a mortificare la dignità dei professionisti e la qualità delle prestazioni professionali.

È stato invece accolto dal Governo un altro punto del parere delle Commissioni competenti delle Camere che, sempre a seguito delle nostre osservazioni, *abolisce la cauzione provvisoria negli affidamenti di servizi di progettazione*, eliminando di fatto un ulteriore balzello a carico dei professionisti, le cui attività progettuali sono già coperte da apposite polizze fideiussorie.

Altri elementi positivi del Codice riguardano la *drastica riduzione del ricorso all'appalto integrato e agli affidamenti in house*. In particolare, i concessionari potranno ricorrere agli affidamenti in house solo per una percentuale di lavori e servizi non superiore al 20%. Grazie a tale dispositivo, nelle concessioni, almeno l'80% dei servizi di architettura e ingegneria saranno esternalizzati.

Di contro, in linea con gli orientamenti alla legge delega, ci aspettavamo una maggiore concretezza nella ridefinizione del ruolo del pubblico dipendente rispetto al libero professionista, con l'obiettivo di assegnare prioritariamente al primo le attività di programmazione e di verifica dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica (riconoscendogli gli incentivi del 2% a prescindere se sia un dirigente o un funzionario) e al secondo la progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori. Ciò perché riteniamo che sia sempre più indispensabile valorizzare e distinguere i ruoli delle figure professionali maggiormente preparate e naturalmente orientate alle verifiche rispetto a quelle più orientate alla progettazione, interrompendo una crescente tendenza che registra sempre più spesso la sovrapposizione dei ruoli di "controllore" e "controllato", con l'affidamento della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo a dipendenti della stessa stazione appaltante o, addirittura, l'inversione dei ruoli con l'affidamento della progettazione all'interno della pubblica amministrazione e le verifiche a liberi professionisti.

Necessario risolvere le criticità con le linee guida e il primo decreto correttivo

Siamo comunque convinti che le criticità rilevate potranno essere superate, in

parte, con decreti attuativi e, in parte, con i decreti correttivi, che il Governo potrà emanare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto n. 50, in virtù della legge delega.

In particolare, a nostro avviso, le principali modifiche da introdurre con il primo decreto correttivo e i dettagli regolamentari da inserire nei decreti attuativi dovrebbero essere finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi:

- ridurre drasticamente il ricorso a requisiti tecnico-organizzativi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria
- valorizzare i requisiti di idoneità e qualificazione professionale, da ricondurre soprattutto alla regolare iscrizione all'Ordine (oggi subordinata, non solo al rispetto delle norme di deontologia, ma anche a un costante aggiornamento professionale) e alla valutazione del curriculum vitae, senza alcuna limitazione temporale
- rilanciare i concorsi, puntando su veloci procedure online
- individuare una griglia di valutazione per ridurre la discrezionalità delle giurie negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Rino La Mendola

Vicepresidente Cnappc

Coordinatore tavolo Lavori pubblici della Rete delle professioni tecniche (Rpt)

